



Roma

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Agli Uffici periferici
LORO SEDI

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

e p.c. Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE,
DEL COORDINAMENTO ISPETTIVO E DEI LABORATORI DI ANALISI

Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

U.N.A. FR. OL. C. S. atl
2 - LUG. 2008
Prot. 3852

Ufficio

Posiz. 23/1

OGGETTO: Decreto ministeriale 10 ottobre 2007. Decreto dirigenziale 5 febbraio 2008. Norme di commercializzazione degli oli di oliva. Chiarimenti.

Si fa seguito alle note prot. n. 3369 del 1 aprile c.a. e n. 1134 del 27 maggio u.s. di questo Ispettorato centrale, con le quali sono state fornite disposizioni relative all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto.

Al riguardo, essendo pervenute ulteriori richieste di chiarimento in ordine alla vidimazione dei registri di carico e scarico dell'olio d'oliva di cui all'art. 5 del Decreto ministeriale 4 giugno 2004, si precisa che codesti Uffici periferici, al fine di poter consentire alle imprese di confezionamento di svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, provvederanno alla vidimazione dei registri di cui trattasi anche nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano presentato istanza di riconoscimento successivamente al 31 maggio 2008 e non risultino ancora assegnatarie del relativo codice alfanumerico regionale.

Si ribadisce, pertanto, che per procedere alla vidimazione sarà sufficiente che l'impresa richiedente esibisca idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di riconoscimento al competente Ufficio della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Parimenti ed al fine di dirimere talune questioni interpretative sottoposte a questo Ispettorato, si fa presente che:

- il termine del 31 maggio 2008 di cui all'art. 4 del Decreto 5 febbraio 2008 non attiene alla ricevibilità delle istanze di riconoscimento da parte delle Regioni e Province autonome che, pertanto, potranno senz'altro procedere alla loro ricezione ed alla relativa istruttoria al fine del rilascio del codice alfanumerico, anche se presentate dopo la suddetta data;
- le imprese di condizionamento oggetto di riconoscimento ed assegnatarie del relativo codice alfanumerico, sono quelle che materialmente effettuano il confezionamento dell'olio nei propri impianti sia per conto proprio che per conto terzi e non anche le imprese che si avvalgono degli impianti di altri per il confezionamento del proprio prodotto.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(dott. Giuseppe SERINO)